Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 15 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Autorizzazione al comune di Brindisi a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1962, con il quale il comune di Brindisi, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 670.000.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 12.050.000 per anni 20 pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1970, modificato con il decreto interministeriale 3 agosto 1971, con il quale il comune di Brindisi per il completamento del predetto edificio è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 90.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 6.748.000, per anni 15, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 1564 in data 21 luglio 1972 della giunta municipale di Brindisi, ratificata dal consiglio comunale in data 15 giugno 1973, n. 43, concernente l'assunzione di un mutuo per l'ulteriore maggiore spesa necessaria per la completa realizzazione del nuovo palazzo di giustizia;

Vista la decisione 29 agosto 1972, n. 12235, della sezione provinciale di controllo di Brindisi;

Vista la documentazione prodotta dal comune a giustificazione dell'ulteriore maggiore spesa;

Ritenuta la necessità di provvedere in ordine al relativo finanziamento;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ulteriore maggiore spesa relativa al completamento del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed appro-

vato a firma degli architetti Aymonino Carlo e Lenci Sergio, il comune di Brindisi è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 200 milioni con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di tale mutuo è concesso, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Brindisi un contributo straordinario nella misura di L. 17.807.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni 15.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dallo esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Brindisi il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1977
Registro n. 17 *Giustizia, foglio n.* 308

(9324)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1977.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Visto l'art. 7 della legge 21 aprile 1962, n. 181, recante modifiche alla precitata legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 9 aprile 1971, n. 167, recante modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59 e 21 aprile 1962, n. 181;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerato che il 7 luglio 1977 è venuto a scadere il triennio di carica dei membri del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Viste le nuove designazioni riguardanti i membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), nonché le terne proposte dagli organi competenti per la nomina dei rappresentanti di cui alle lettere *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), dell'art. 10 della richiamata legge n. 59;

Visto il verbale in data 25 giugno 1977, con il quale il comitato elettorale centrale ha proclamato i risultati delle elezioni tenute per la designazione dei quattro rappresentanti effettivi e dei quattro rappresentanti supplenti del personale;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per il triennio 8 luglio 1977-7 luglio 1980 è così costituito:

1) Perotti dott. Massimo, direttore generale;

2) Lombardo dott. Placido, direttore centrale amministrativo;

3) Patrizi dott. Antonio, direttore centrale amministrativo;

4) Perinetti dott. ing. Umberto, direttore centrale tecnico;

5) Macori dott. ing. Medardo, direttore centrale tecnico;

6) Isola dott. ing. Vittorio, direttore centrale tecnico;

7) Favara dott. Salvatore, dirigente superiore amministrativo;

8) Mancini dott. ing. Marando, dirigente superiore tecnico;

9) Cicognani dott. ing. Raffaello, dirigente superiore tecnico;

10) Zambrano dott. Riccardo, direttore centrale di ragioneria;

11) Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

12) Crisci dott. Giorgio, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

13) Chiarotti avv. Francesco, vice avvocato generale dello Stato;

14) Scola dott. Giacomo, prefetto in rappresentanza del Ministero dell'interno;

15) Pradella dott. Angelo, dirigente generale della direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali in rappresentanza del Ministero delle finanze;

16) Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato in rappresentanza del Ministero del tesoro;

17) Rugen dott. ing. Marco, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
18) Gaudino dott. Salvatore, dirigente superiore in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
19) Danese dott. ing. Gaetano, direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in rappresentanza del Ministero dei trasporti;
20) Moccia dott. Rocco, dirigente generale in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
21) Rivelli dott. ing. Roberto, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
22) Poli gen. Luigi, generale di divisione in servizio permanente effettivo;
23) Migliardi dott. ing. Aldo, esperto in materia economico-finanziaria designato dal C.N.E.L.;
24) Gallo dott. ing. Giulio Cesare, capo servizio viabilità e costruzioni civili in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;
25) Sozzi dott. Sergio, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
26) Garlato arch. Giorgio, rappresentante dell'Automobil club italiano;
27) Stampa dott. Alberto, rappresentante del Touring club italiano;
28) Damerini dott. ing. Carlo, rappresentante dell'Associazione nazionale ingegneri ed architetti italiani;
29) Stagni prof. Ernesto, ordinario di tecnica ed economia dei trasporti dell'Università di Bologna designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
30) Nobili Otello, rappresentante effettivo del personale amministrativo;
31) Montesi Omero, rappresentante effettivo del personale amministrativo;
32) Mina dott. ing. Natale Diego, rappresentante effettivo del personale tecnico;
33) Cossu Felice, rappresentante effettivo del personale tecnico;
34) Iafrate dott. Cesare, rappresentante supplente del personale amministrativo;
35) Figliuccio dott. Antonio, rappresentante supplente del personale amministrativo;
36) Molinari geom. Giuseppe, rappresentante supplente del personale tecnico;
37) Battaglia Fortunato, rappresentante supplente del personale tecnico.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore aggiunto di divisione dott. Oreste Schirò, ed in caso di impedimento del predetto, dal direttore di sezione dott. Gerardo Bonavitacola.

Art. 3.

Si fa riserva, infine, di provvedere con successivo provvedimento alla nomina del rappresentante dell'Unione delle provincie italiane di cui alla lettera *o*) dell'art. 10 della ripetuta legge 1961, n. 59.

Roma, addì 13 luglio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1977
Registro n. 4 *A.N.A.S., foglio n.* 342

(9725)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie 5 fiale × 1 cc uso pediatrico della specialità medicinale denominata « Betul » della ditta La Fagocina di G. Carati, in Oggiono. (Decreto di revoca n. 4999/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 27 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 7751/1, la specialità medicinale denominata « Betul » fiale × 2 cc per adulti e la relativa serie fiale × 1 cc uso pediatrico, a nome della ditta La Fagocina di G. Carati, con sede in Oggiono (Como), prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4201/R del 23 luglio 1970, col quale venne revocato d'ufficio il prodotto base « fiale da 2 cc per adulti » della specialità medicinale suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie 5 fiale × 1 cc uso pediatrico della specialità medicinale denominata « Betul », registrata al n. 7751/1, in data 27 luglio 1960, a nome della ditta La Fagocina di G. Carati, con sede in Oggiono (Como).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ovarial » della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », in Pisa. (Decreto di revoca n. 4997/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 novembre 1957 e 13 novembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 13248 e 13248/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ovarial » flacone gocce × 50 cc e la relativa categoria fiale × 1 cc, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Accertato che la ditta interessata, ripetutamente sollecitata, non ha presentato alcuna documentazione idonea a dissipare i dubbi più che fondati sulla validità degli estratti d'organo ed in particolare di quelli, come il caso in ispecie, in cui non è possibile controllare con metodi analitici validi ed aggiornati l'attività estrogena;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Ovarial » flacone gocce × 50 cc, e della relativa categoria fiale × 1 cc, nelle confezioni 12 o 10 fiale × 1 cc, registrate rispettivamente ai numeri 13248 e 13248/A, in data 19 novembre 1957 e 13 novembre 1961, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9629)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Contributo per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1977.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, con il quale è stato costituito il comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Ritenuta la necessità di stabilire la misura annuale del contributo per il corrente anno 1977 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, per le persone fisiche e giuridiche, che già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1977 in base ad autorizzazione precedentemente rilasciata e che presentino domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Tenuto conto che i mezzi finanziari necessari per la tenuta dell'albo per l'anno 1977 ammontano a L. 1.900.214.800 (lire unmiliardonovecentomilioniduecentoquattordicimilaottocento), in tal somma includendo anche le spese di formazione dell'albo stesso imputabili per la maggior parte a tale primo anno;

Rilevato che al fine di determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa 250.000 veicoli in circolazione nel Paese è opportuno operare un raggruppamento dei veicoli di tipo omologato nelle tre categorie dei motoveicoli, autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora i singoli veicoli, con esclusione dei motoveicoli, per fasce di portata;

Vista la conforme proposta del comitato centrale per l'albo adottata nella riunione del 20 luglio 1977;

Decreta:

Art. 1.

Le persone fisiche e giuridiche, che già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data del 31 ottobre 1977 in base ad autorizzazione precedentemente rilasciata e che presentino domanda di iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, devono corrispondere, per ciascun veicolo autorizzato con il quale esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il contributo di cui al successivo art. 2.

La prova dell'avvenuto pagamento del contributo deve essere fornita all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'albo, allegando a quest'ultima la ricevuta del relativo bollettino di c/c postale.

Art. 2.

Il contributo per l'anno 1977, da versarsi secondo le modalità previste da separato decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilito nelle seguenti misure:

a) motocarri e motoveicoli per trasporti specifici di cose . . . . L. 1.000

b) autocarri e rimorchi per trasporti di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5, purchè di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . . » 3.000

c) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile non superiore a tonn. 3,5 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 6 . . . » 3.000

d) autocarri e rimorchi per trasporto di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5, o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 5.000

e) autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici di cose di portata utile superiore a tonn. 3,5, o peso complessivo a pieno carico superiore a tonn. 6 . . . . » 5.000

f) trattori e semirimorchi destinati al trasporto di cose ed a trasporti specifici di cose . . . . » 7.000

Per i veicoli indicati sotto le lettere *d*), *e*) ed *f*) oltre al contributo fisso a fianco di ciascuno di essi segnato, deve essere corrisposta altresì la somma di L. 300 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di portata se il veicolo e di portata utile superiore a tonn. 11 purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a tonn. 18, e di L. 400 nel caso di portata o peso complessivo superiore a detti limiti.

Coloro i quali siano titolari di un'autorizzazione per un trattore stradale in corrispondenza del quale non hanno un rimorchio o semirimorchio ad esso agganciabile per costituire autotreno a autoarticolato, oltre al contributo fisso di cui sopra, devono corrispondere la somma di L. 400 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata del 70 % del peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1977
Registro n. 6 *Trasporti, foglio n.* 41

(9776)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1977.

Documento di accompagnamento necessario per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 30, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il modello di documento di accompagnamento di cui all'allegato *A* del presente decreto, per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

Il documento di cui al comma precedente è rilasciato dagli organi indicati nell'allegato *B* esclusivamente a responsabili di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Lo stesso documento deve accompagnare il materiale durante le operazioni di trasporto.

Quando il trasporto è effettuato da imprese private e senza scorta armata, il rilascio del documento di cui ai precedenti commi è subordinato all'accertamento del possesso da parte del personale addetto al trasporto stesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.

E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto del Ministro per le finanze 7 settembre 1974, recante norme di applicazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, concernente l'istituzione di una imposta interna di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

ALLEGATO *A*

. . . .
(1)

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
(rilasciato ai sensi del decreto ministeriale . . . . .)

La . . . . è incaricata di trasportare
(2)

da . . . . a . . . . i sottoelencati

. . . . (3) . . . . . . (4)

. . . . (3) . . . . . . (4)

. . . . (3) . . . . . . (4)

. . . . (3) . . . . . . (4)

Il trasporto deve essere eseguito con le seguenti modalità:

mezzi di trasporto . . . .;
(5)

partenza il . . . .;

arrivo previsto il . . . .;

itinerario, linea o rotta . . . .

. . . .

Il trasporto è stato autorizzato da . . . .

. . . .

Il materiale (6) accompagnato da una scorta militare armata composta da. . . . .

Data, ...

Il . . . .

---

(1) Comando, ente o deposito.
(2) Impresa vettrice.
(3) Denominazione delle armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi. *Annullare le righe rimaste in bianco.*
(4) Unità di misura.
(5) Tipo e targa degli automezzi, serie dei carri, nome del natante.
(6) E' oppure non è.

ALLEGATO *B*

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO COMPETENTI A RILASCIARE IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO *A*.

Ministero della difesa:

Stato maggiore della difesa;
Stato maggiore dell'Esercito;
Stato maggiore della Marina;
Stato maggiore dell'Aeronautica;
Comando generale Arma dei carabinieri;
Ispettorati logistici di Forza armata;

Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;
Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;
Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio;
Comando forze terrestri alleate del sud Europa;
Comandi militari territoriali di regione;
Comandi in capo di dipartimento militare marittimo;
Comandi di regione aerea;
Comandi di corpo d'armata;
Comando militare della Sardegna;
Comandi militari marittimi autonomi.

Ministero dell'interno:

Direzione generale della pubblica sicurezza.

Ministero di grazia e giustizia:

Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
Comandi regionali del Corpo degli agenti di custodia.

Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza:

Comando generale;
Magazzino centrale vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armi - Roma;
Magazzino succursale vestiario, equipaggiamento, casermaggio ed armi - Milano;
Comandi di legione;
Comando accademia;
Comando scuola sottufficiali;
Comando legione allievi.

(9727)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.
Insediamento di alcune commissioni censuarie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;
Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;
Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 novembre 1977 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

commissione censuaria provinciale di Oristano;

commissioni censuarie distrettuali:

della provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno;

della provincia di Asti: Asti-Costigliole d'Asti-Montemagno-Montiglio-Nizza Monferrato-Rocchetta Tanaro-San Damiano d'Asti-Villafranca d'Asti-Villanova d'Asti;

della provincia di Avellino: Avella-Avellino-Montemiletto;

della provincia di Bergamo: Albino-Alzano Lombardo-Ardesio-Bergamo-Calcio-Calolziocorte-Capriate San Gervasio-Caravaggio-Casazza-Clusone-Costa Volpino-Castelli Calepio-Cologno al Serio-Dalmine-Mapello-Piazza Brembana-Ponte San Pietro-Romano di Lombardia-San Giovanni Bianco-Santa Brigida-Sant'Omobono Imagna-Seriate-Tavernola Bergamasca-Treviglio-Vertova-Zogno;

della provincia di Bologna: Bologna-Budrio-Castel Maggiore-Castiglione dei Pepoli-Imola-San Giovanni in Persiceto-Sasso Marconi;

della provincia di Brescia: Bagnolo Mella-Breno-Capriolo-Darfo Boario Terme-Desenzano del Garda-Montichiari;

della provincia di Modena: Mirandola-Modena-Montese-Sassuolo;

della provincia di Salerno: Sapri;

della provincia di Trapani: Marsala;

della provincia di Vercelli: Arborio;

della provincia di Verona: Boscochiesanuova-Bovolone-Caprino Veronese-Cerea-Legnago-Monteforte d'Alpone-Negrar-S. Bonifacio-Verona-Villafranca di Verona;

della provincia di Vicenza: Bassano del Grappa-Lugo di Vicenza-Rosà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(9775)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 agosto 1977.
Misure profilattiche contro il colera per le provenienze marittime ed aeree dalla Turchia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze marittime ed aeree dalla Turchia sono sottoposte con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(9835)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1826/77 del consiglio, del 5 agosto 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1599/75 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei Paesi territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1827/77 del consiglio, del 5 agosto 1977, che mantiene in vigore, con talune modifiche, il regime di autorizzazioni d'importazione nella comunità o in taluni Stati membri per dei filati di cotone e degli indumenti originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1828/77 della commissione, dell'8 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1829 della commissione, dell'8 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1830/77 della commissione, del 3 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 831/77 della commissione, del 5 agosto 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1832/77 della commissione, del 5 agosto 1977, che fissa, per la campagna 1977/78, la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria, la differenza di valore tra quest'ultima e la varietà di riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo, il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi ed i prezzi d'entrata del riso lavorato

Regolamento (CEE) n. 1833/77 della commissione, dell'8 agosto 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1834/77 della commissione, dell'8 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n 1835/77 della commissione, dell'8 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 202 *del* 9 *agosto* 1977.

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 1836/77 della commissione, del 9 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1837/77 della commissione, del 9 agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1838/77 della commissione, del 9 agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1033/77 della commissione, del 17 maggio 1977, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 127 del 23 maggio 1977.

Rettifica ai regolamenti (CEE) n. 1771/77 della commissione, del 29 luglio 1977, e (CEE) n. 1809/77 della commissione, del 4 agosto 1977, che modificano gli importi compensativi monetari pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 193 del 1° agosto 1977 e n. L 201 dell'8 agosto 1977.

Pubblicati nel n. L 204 *del* 10 *agosto* 1977.

(40/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di politica economica e finanziaria presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di politica economica e finanziaria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9812)

Vacanza della cattedra di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cairo Montenotte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977, il comune di Cairo Montenotte (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4430/M)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Camerano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.426.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4429/M)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Serra de' Conti (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18 238.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4428/M)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 settembre 1977, il comune di Parolise (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.664.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4424/M)

Autorizzazione al comune di Bentivoglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Bentivoglio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4420/M)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 6 settembre 1977, il comune di Torre Annunziata (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 937.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4418/M)

MINISTERO DEL TESORO

Venticinquesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento della serie 22ª - 24ª - 29ª - 50ª - 52ª - 58ª - 62ª e Sila I (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del prestito per la riforma fondiaria - redimibile 5 %.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla venticinquesima ed ultima estrazione di otto serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 12 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,90	883,90	883,80	883,90	883,90	883,95	883,80	883,90	883,90	883,90
Dollaro canadese	822,40	822,40	822 —	822,40	822,40	822,45	822,50	822,40	822,40	822,40
Franco svizzero	370,02	370,02	370 —	370,02	370,20	370,05	370,04	370,02	370,02	370 —
Corona danese	143,01	143,01	143,10	143,01	143 —	143,05	142,98	143,01	143,01	143 —
Corona norvegese	161,668	161,668	161,75	161,668	161,75	161,69	161,67	161,668	161,668	161,65
Corona svedese	181,65	181,65	181,60	181,65	181,70	181,70	181,63	181,65	181,65	181,65
Fiorino olandese	358,55	358,55	358,35	358,55	358,50	358,60	358,27	358,55	358,55	358,55
Franco belga	24,645	24,645	24,65	24,645	24,64	24,65	24,655	24,645	24,645	24,65
Franco francese	179,11	179,11	179,38	179,11	179,15	179,15	179,11	179,11	179,11	179,10
Lira sterlina	1540,80	1540,80	1541 —	1540,80	1546,60	1540,80	1540,79	1540,80	1540,80	1540,80
Marco germanico	379,53	379,53	379,85	379,53	379,60	379,55	379,48	379,53	379,53	379,50
Scellino austriaco	53,398	53,398	53,39	53,398	53,45	53,40	53,41	53,398	53,398	53,39
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,72	21,82	21,82	21,82	21,78	21,82	21,82	21,80
Peseta spagnola	10,462	10,462	10,48	10,462	10,46	10,45	10,462	10,462	10,462	10,46
Yen giapponese	3,315	3,315	3,32	3,315	3,314	3,31	3,3150	3,315	3,315	3,30

Media dei titoli del 12 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,200
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Ricostruzione)	96,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,700
» 5 % (Città di Trieste)	93,725
» 5 % (Beni esteri)	93,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,950
» 5,50 % » » 1968-83	76,150
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,550
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,900
» poliennali 7 % 1978	96,850
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,100
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,375
» » 9 % 1980	89,700
» » 10 % 1981	90,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,85
Dollaro canadese	822,45
Franco svizzero	379,11
Corona danese	142,995
Corona norvegese	161,725
Corona svedese	181,64
Fiorino olandese	358,41
Franco belga	24,65
Franco francese	179,11
Lira sterlina	1540,795
Marco germanico	379,505
Scellino austriaco	53,404
Escudo portoghese	21,80
Peseta spagnola	10,462
Yen giapponese	3,315

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per titoli, per l'assunzione di quindici commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, articoli 3 e 8;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'assunzione di quindici commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) Avere compiuto, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti innanzi richiesti, è disposta con motivato decreto dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che possano costituire titolo valutabile ai fini del concorso.

I titoli che formeranno oggetto di valutazione, con esclusione di ogni altro, sono i seguenti:

1) servizio prestato presso amministrazioni pubbliche o presso privati, da comprovare mediante produzione di idonea certificazione in bollo, dalla quale risulti la qualifica rivestita, la durata e la qualità del servizio;

2) servizio militare di leva e non di leva da comprovare mediante produzione di idonea certificazione dalla quale risulti la durata del servizio e i gradi eventualmente raggiunti;

3) titoli di studio, diversi da quello richiesto dall'art. 2 del bando, da produrre in copia autentica del diploma originale o con certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, in bollo;

4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento o di aggiornamento per la qualificazione professionale, anche se conseguiti durante il servizio militare, in bollo;

5) patente di abilitazione alla guida di motoveicoli e autoveicoli (non inferiore alla categoria *B*) da documentare mediante presentazione della copia autentica, in bollo, della patente stessa;

6) idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alla carriera ausiliaria o esecutiva delle amministrazioni statali. Tale idoneità dovrà essere documentata mediante certificato in bollo, rilasciato dalla competente amministrazione.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere da *A*) a *G*). Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma. Non si terrà conto dei documenti irregolari per il bollo e per le autentiche.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme ed attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza od a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) l'originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 9.

I documenti che perverranno alla Segreteria generale della Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano, un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato all'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina di commesso in prova del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato e verranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Torino, Trento, Trieste, Venezia).

Art. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 giugno 1977

L'avvocato generale f.f.: Di Ciommo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1977
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 361

ALLEGATO

Schema della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'assunzione di quindici commessi in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale del 24 giugno 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art 2 del bando perché (1) . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ., (oppure): non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . .,

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso la scuola . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . (3);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . . .

Allega i sottoelencati documenti (4).

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato.

(4) Allegare tutti i documenti che a giudizio del candidato costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

(9707)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Butera.

Con decreto 24 agosto 1977, n. 8782, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Butera, indetto con decreto 4 gennaio 1973, n. 16429, è prorogato al 30 novembre 1977.

(9708)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(9749)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. BANTI-SALVIATINO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di primario pneumologo addetto alla divisione di tisiopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumologo addetto alla divisione di tisiopneumologia presso l'ospedale « G. Banti » di Pratolino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrazione dell'ente in Firenze.

(9713)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione pediatrica;

due posti di assistente della divisione cardiologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso

(9711)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « LA BERTAGNETTA » DI VERCELLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di assistente della divisione di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(9712)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(9789)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(9752)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio di guardia medica e pronto soccorso (con contratto a tempo indeterminato).

Per la partecipazione ai suddetti concorsi, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso che potrà essere richiesto alla direzione amministrativa.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(9714)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di aiuto della divisione di pneumotisiologia;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;

un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto di immunologia clinica;

un posto di aiuto della quarta divisione di medicina generale;

un posto di aiuto di chirurgia plastica;

un posto di assistente della prima divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(9750)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(9747)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. '30, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(9748)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1977, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sullo stato giuridico e trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per quanto concerne la specializzazione di conservatore-tavolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 27 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aggiunto il seguente:

« Per l'accesso alla qualifica di segretario con specializzazione di conservatore-tavolare, oltre ai requisiti previsti dal regolamento di cui al secondo comma dell'art. 25, potrà essere richiesto, come prova facoltativa, l'esame di lingua slovena o tedesca ».

Dopo l'ultimo comma dell'art 33 è aggiunto il seguente:

« Nel concorso per l'ammissione alla qualifica di segretario con specializzazione di conservatore-tavolare, oltre ai requisiti previsti dalla presente legge, potrà essere richiesto, come prova facoltativa, l'esame di lingua slovena o tedesca ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 luglio 1977

COMELLI

(9053)

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1977, n. 39.

Modifica alla legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, recante: « Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, tra le parole « o di puericultrice », e quelle « o di maestra di scuola materna », sono inserite le seguenti: « o di assistente per l'infanzia, ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1977, n. 40.

Integrazione e rifinanziamenti dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, relativo a studi per la tutela del patrimonio idrico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, dopo le parole « liquami fognali » sono aggiunte le parole: « e le condizioni igieniche dei corpi idrici ricettori, nonché le caratteristiche degli scarichi inquinanti, effettuando tutte le necessarie analisi di laboratorio chimiche, fisiche e microbiologiche ».

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 maggio 1970, n. 16, come integrato dal precedente art. 1, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

La predetta spesa di lire 550 milioni fa carico al cap. 1451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano, a lire 730 milioni, di cui lire 160 milioni per l'esercizio 1977

All'onere complessivo di lire 550 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 (rubrica n. 9 - partita n. 7 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

In relazione al disposto di cui al precedente art. 1, la denominazione del cap 1451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per l'esercizio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene così modificata: « Spese per promuovere e per finanziare studi diretti a valutare e determinare, nei vari casi, le forme tecnicamente più opportune di trattamento depurativo dei liquami fognali e le condizioni igieniche dei corpi idrici ricettori, nonchè le caratteristiche degli scarichi inquinanti (art. 4 legge regionale 17 maggio 1970, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1977, n. 41.

Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, recante provvidenze a favore delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 29 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1991.

L'onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 300 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977, fa carico al cap. 5971 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1 200 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1977.

Alla conseguente maggior spesa di lire 1.200 milioni si fa fronte:

per lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno di pari importo del cap. 2603 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

per lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno di pari importo dal cap. 2604 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del precitato stato di previsione della spesa.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 luglio 1977

COMELLI

(9064)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1977, n. 27.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 20 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(8595)

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 28.

Aumento del contributo annuo in favore dei collegi riuniti di Napoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1977 il contributo previsto a carico del bilancio regionale dalla legge 15 maggio 1970, n. 309, a favore dell'« Ente collegi riuniti Principe di Napoli » per il mantenimento dei minori assistiti dall'Ente, è elevato a lire 500 milioni.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione dell'Ente sottoporrà alla Regione:

a) un programma di valorizzazione e utilizzazione del patrimonio immobiliare e fondiario dell'Ente stesso;

b) un progetto di organica e funzionale utilizzazione del personale dipendente anche nel quadro di una possibile mobilità dello stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 708 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, previamente integrato della somma di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari ammontare dallo stanziamento di cui al cap. 784: « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » dello stato di previsione medesimo, che, per l'effetto, si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 luglio 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 29.

Istituzione del servizio di guardia medica notturna e festiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 9 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania promuove e favorisce l'istituzione di un servizio di guardia medica notturna e festiva, tendente ad assicurare, gratuitamente, a tutti i presenti sul territorio regionale, prestazioni sanitarie domiciliari di urgenza.

Art. 2.

I comuni, consorzi fra comuni e le comunità montane possono provvedere alla istituzione e alla organizzazione del servizio secondo le necessità locali, con la stipula di apposite convenzioni con gli ordini provinciali dei medici, sentite le relative organizzazioni sindacali, e con gli enti mutuo-sanitarie, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite dal regolamento di esecuzione che sarà emanato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 3.

La Regione attua interventi finanziari con la concessione di contributi a favore dei comuni, dei consorzi fra comuni, e delle comunità montane, ai fini della organizzazione della guardia medica notturna e festiva.

La misura e i criteri di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui sopra, verranno determinati con il regolamento di cui al precedente art. 2, tenendo conto del rapporto popolazione-superficie e della situazione geofisica del territorio.

Art. 4.

La guardia medica è esercitata in forma attiva mediante turni di presenza presso la sede operativa.

Il servizio di guardia medica notturna inizia alle ore 22 e termina alle ore 7 del giorno successivo.

Il servizio di guardia medica festiva è suddiviso in più turni ed ha inizio alle ore 14,30 del giorno precedente la festività e termina alle ore 7 del giorno susseguente alla festività stessa.

Art. 5.

La giunta regionale, previo parere della quinta commissione permanente, verifica l'idoneità delle proposte dei comuni o consorzi di comuni e delle comunità montane sulla istituzione della guardia medica ed assicura il coordinamento e la funzionalità del servizio stesso.

Art. 6.

La presente legge avrà applicazione sino all'attuazione delle unità sanitarie locali di cui all'art. 7 dello statuto della regione Campania.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni per l'anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 784 « Fondo globale per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 e mediante l'iscrizione della somma di lire 500 milioni al cap. 641, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la denominazione « Spese per il servizio di guardia medica notturna e festiva ».

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 luglio 1977

RUSSO

(8396)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 giugno 1977, n. 12-99/Legisl.

Integrazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene la determinazione degli indirizzi ed i relativi programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di geometra-perito della carriera di concetto del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *agosto* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 50;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 17-48/Legisl. di data 1° dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976, registro n. 5, foglio n. 46;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4607 del 24 giugno 1977;

Decreta:

Art. 1.

Gli indirizzi relativi al ruolo tecnico dei lavori pubblici, carriera di concetto, corrispondenti ai titoli richiesti dall'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per l'ammissione ai pubblici concorsi, come determinati con decreto del presidente della giunta provinciale 1° dicembre 1975, n. 17-48/Legisl. sono integrati con il seguente nuovo indirizzo:

indirizzo minerario.

Art. 2.

Il programma d'esame relativo all'indirizzo di cui al precedente art. 1 è costituito da due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno ciascuna su uno dei seguenti argomenti:

1) *Topografia*:

topografia e disegno topografico;
planimetria, altimetria, celerimensura;
misure di superfici;
tracciamento di strade e di canali, spianamento del terreno;
rappresentazione grafica dei problemi topografici.

2) *Geologia ed arte mineraria*:

geologia generale, stratigrafia e tettonica della provincia di Trento;
ricerche minerarie;
perforazione meccanica;
prevenzione degli infortuni;
lettura di carte geologiche;
tracciamento di profili geologici.

PROVA PRATICA

a) Riconoscimento e descrizione dei minerali e delle rocce più comuni;

b) uso degli strumenti più comuni (bussola geologica, clisimetro, ecc.) per il rilevamento geominerario.

La commissione stabilirà le modalità di svolgimento della prova.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti indicati per la prova scritta e pratica verterà sui seguenti argomenti:

nozioni di geotecnica;
nozioni di geologia applicata;
nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 27 giugno 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1977
Registro n. 31, *foglio n.* 25

(9606)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772520)